

## ALLEGATO

## Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
1. Condizioni di finanziamento	a) L'azione catalizzatrice raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;	a) L'azione delle autostrade del mare raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;	a) L'azione di trasferimento modale raggiunge i propri obiettivi entro trentasei mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;	a) L'azione di riduzione del traffico raggiunge i propri obiettivi entro sessanta mesi al massimo e in seguito resta redditizia, come previsto da un piano d'impresa realistico;	a) L'azione comune di apprendimento porta ad un miglioramento dei servizi commerciali offerti sul mercato, in particolare promuovendo e/o facilitando la riduzione del traffico e il trasferimento modale dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, migliorando la cooperazione e condividendo le conoscenze, con durata massima di ventiquattro mesi;
	b) l'azione catalizzatrice è innovativa a livello europeo in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti;	b) l'azione delle autostrade del mare è innovativa a livello europeo in termini di logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti, infrastrutture o servizi forniti; saranno tenuti in considerazione anche l'alta qualità del servizio, la semplificazione delle procedure e delle ispezioni, la conformità con le norme di sicurezza tecnica-operativa e del personale, la facilità di accesso ai porti, l'efficienza dei collegamenti con l'hinterland e la flessibilità e l'efficienza dei servizi portuali;	b) l'azione di trasferimento modale non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;	b) l'azione di riduzione del traffico è innovativa a livello europeo in termini di integrazione della logistica di produzione nella logistica dei trasporti;	b) l'azione comune di apprendimento è innovativa a livello europeo;

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	c) è previsto che l'azione catalizzatrice realizzi un trasferimento modale effettivo, misurabile e sostenibile dal trasporto su gomma a quello marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne;	c) l'azione delle autostrade del mare si prefigge di incoraggiare il trasporto marittimo a corto raggio delle merci mediante servizi intermodali molto frequenti, capaci di movimentare volumi molto elevati di merci, compresi, ove opportuno, i servizi combinati di trasporto merci-passeggeri o una combinazione tra trasporto marittimo a corto raggio e altri modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibili. L'azione dovrebbe preferibilmente comprendere servizi integrati interni di trasporto merci su ferrovia e/o lungo le vie d'acqua interne;	c) l'azione di trasferimento modale propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi;	c) l'azione di riduzione del traffico ha il fine di incoraggiare una maggiore efficienza del trasporto internazionale di merci nei mercati europei senza ostacolare la crescita economica, focalizzandosi sulla modificazione dei processi di produzione e/o di distribuzione per dar luogo a distanze minori, a carichi più elevati, a un minor numero di viaggi a vuoto, a una riduzione dei flussi di rifiuti, a una riduzione del volume e/o del peso e a qualsiasi altra iniziativa idonea a ridurre significativamente il traffico merci su strada, senza compromettere le capacità generali di produzione o di impiego;	c) l'azione comune di apprendimento non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;
	d) l'azione catalizzatrice propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;	d) è previsto che l'azione delle autostrade del mare realizzi un trasferimento modale effettivo, misurabile e sostenibile, superiore all'aumento previsto del trasporto merci su strada, dal trasporto su gomma al trasporto marittimo a corto raggio, alle vie d'acqua interne o al trasporto ferroviario;	d) qualora l'azione di trasferimento modale si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.		d) l'azione comune di apprendimento propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione.
	e) l'azione catalizzatrice non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;	e) l'azione delle autostrade del mare propone un progetto realistico che fissa tappe precise per il raggiungimento degli obiettivi e determina la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;		d) l'azione di riduzione del traffico propone un piano realistico precisando le tappe concrete previste per raggiungere i suoi obiettivi e determinare la necessità degli interventi di indirizzo e controllo della Commissione;	

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	f) qualora l'azione catalizzatrice si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.	f) l'azione delle autostrade del mare non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;		e) l'azione di riduzione del traffico non comporta distorsioni di concorrenza nei mercati interessati, in particolare fra modi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada o nell'ambito di ciascuno di essi, in misura contraria all'interesse comune;	
		g) qualora l'azione delle autostrade del mare si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.		f) qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.	
2. Intensità e ampiezza del finanziamento	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni delle autostrade del mare è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20 % del totale dei costi ammissibili dell'azione.	a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50 % dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione.

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l'acquisizione di attività mobiliari implicano l'obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell'azione, come indicato nell'accordo di finanziamento.	Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato.
				b) il contributo finanziario comunitario alle azioni di riduzione del traffico non deve essere impiegato per sostenere imprese o attività produttive che non hanno alcun rapporto diretto con il trasporto o la distribuzione;	
	b) il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell'azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	b) il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell'azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	b) il contributo finanziario comunitario, determinato dalla Commissione in relazione alle tonnellate per chilometro trasferite dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o alle vie d'acqua interne è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni 500 tonnellate/km di merci su strada trasferite ad altri modi. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell'azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti;	c) il contributo finanziario comunitario è fissato inizialmente a 2 EUR per ogni riduzione di 500 tonnellate/km di merci trasportate su strada o di 25 veicoli/km. Tale importo indicativo potrebbe essere adeguato in funzione, in particolare, della qualità dell'azione o dei benefici ambientali effettivamente ottenuti.	

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
	c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	c) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	d) la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può riesaminare periodicamente, se necessario, l'evoluzione degli elementi su cui si basa tale calcolo e adeguare di conseguenza, se ne ravvisa la necessità, l'importo del contributo finanziario comunitario;	
3. Forma e durata della convenzione di finanziamento	<p>Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.</p> <p>Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.</p>	<p>Il contributo finanziario comunitario per le azioni delle autostrade del mare è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.</p> <p>Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.</p>	<p>Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata massima di tali convenzioni non è di regola superiore a trentotto mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.</p> <p>Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di trentotto mesi o, in casi eccezionali, di quarantaquattro mesi.</p>	<p>Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.</p> <p>Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi.</p>	<p>Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a ventisei mesi, ma, su richiesta del beneficiario, può essere prorogata di altri ventisei mesi nell'ambito della dotazione finanziaria iniziale, se sono stati ottenuti risultati positivi nei primi dodici mesi dell'operazione.</p> <p>Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di cinquantadue mesi.</p>

Tipo di azione	A. Azioni catalizzatrici Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	B. Autostrade del mare Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	C. Trasferimento modale Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	D. Azioni di riduzione del traffico Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	E. Azioni comuni di apprendimento Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)
4. Soglie contrattuali	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 30 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale o di riduzione del traffico, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento;	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione delle autostrade del mare è di 200 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento;	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento modale è di 60 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento. Le azioni di trasferimento modale finalizzate a un trasferimento alle vie d'acqua interne saranno soggette a una soglia speciale di 13 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale all'anno, o l'equivalente volumetrico, durante l'intero periodo dell'accordo di finanziamento.	La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di riduzione del traffico è di 80 milioni di tonnellate/km o 4 milioni di veicoli/km all'anno di riduzione del traffico su strada, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento.	La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR.
5. Divulgazione	I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	I risultati e i metodi delle azioni delle autostrade del mare sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	Non sono previste attività specifiche di divulgazione per le azioni di trasferimento modale.	I risultati e i metodi delle azioni di riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.	I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.